



Centro Studi Judo Fior di Loto

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Cà Ricchi n.3 – 40068 San Lazzaro (BO)

C.F. 92040780378 – part. IVA 03308751209

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 20,30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore in merito alla necessità di modificare lo statuto ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata in forma mista, che sono presenti in sede i seguenti soci

- 1) Franco Degli Esposti;
- 2) Juri Albertazzi;
- 3) Carlotta Nasi;
- 4) Ivano Sola;
- 5) Nadia Tinti;
- 6) Tommaso Mengoli;
- 7) Lorenzo Aldrovandi;
- 8) Eugenio Aldrovandi;
- 9) Beatrice Di Croce;
- 10) Antonio Quercia;
- 11) Stefano Leandri;
- 12) Roberto Mamprin;
- 13) Sara Aurora Zito;
- 14) Martina Trazzi;
- 15) Silvy Degli Esposti;
- 16) Sandra Poletti;
- 17) Daniela Foschi;
- 18) Emanuela Chiera.

atteso che lo statuto prevede che ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato, e così complessivamente n. 18 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Franco Degli Esposti, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Juri Albertazzi.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Franco Degli Esposti per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo alle clausole che la Regione definisce obbligatorie ai fini dell'iscrivibilità nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Tali modifiche potranno pertanto essere adottate con il quorum dell'assemblea ordinaria e la modifica non scontrerà l'imposta di registro né l'imposta di bollo (ex art. 83 del DLgs 117/2017).

Vengono quindi esaminate le singole modifiche richieste:

- 1) L'Ufficio regionale del RUNTS chiede di modificare l'art.2 con riferimento all'attività di gestione di un posto ristoro ritenendo necessario *"chiarire in quali occasioni e con quali modalità intendete svolgere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non rientra tra le attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e dalla lettura dello Statuto non si comprende se lo considerate ricompreso tra le attività diverse ex art. 6 D. Lgs. 117/2017, oppure se sarà svolto a norma dell'art. 85, IV comma, D. Lgs. 117/2017, avendone i requisiti. Quest'ultimo articolo prevede che per le APS ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, VI comma lett. e), della L. 287/1991, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivo specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari. Pertanto, è necessario modificare ed integrare la previsione statutaria, indicando in virtù di quale di norma si svolgerà tale attività"*.

Per quanto non si comprendano le esigenze dell'Ufficio – il Codice non richiede che siano indicate in articoli separati le attività di interesse generale dalle attività diverse, considerato poi che le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle associazioni aderenti ad Enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno accedono ad oggi ad un particolare regime agevolato sotto il profilo amministrativo e fiscale in quanto considerate strettamente complementari alle attività di natura sportiva dilettantistica, culturali e ricreative promosse e che è in atto una interlocuzione con il Ministero del Lavoro per chiarire la relativa collocazione e infine considerato che l'eventuale riconduzione o meno all'art. 85 del CTS non assurge a valutazione statutaria ma a scelta di natura gestionale – **si propone di riformulare l'articolo 2 nella seguente parte**

"Può svolgere, come attività complementare a tali attività, la gestione di un posto di ristoro".

Con la seguente formulazione

"Può svolgere, come attività complementare a tali attività di interesse generale, attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei vincoli normativi, con particolare riferimento ai vincoli di carattere amministrativo e fiscale."

Non appare possibile intervenire nel merito dell'applicazione dell'art. 85 del CTS subordinata in ogni caso all'affiliazione annuale ad un ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e non è ancora dato sapere se il Ministero del Lavoro accoglierà o meno le istanze delle reti associative volte a ricondurre tale attività in quelle di interesse generale.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

- 2) L'Ufficio regionale del RUNTS chiede di modificare l'art. 5 affinché sia integrata la disciplina di accesso ai libri sociali. L'articolo 15 del Codice si limita a prevedere che *"3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto."* Il Ministero del lavoro ribadisce tale concetto con la circolare n. 20/2018, affermando che *"Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato"*. Gli Uffici declinano tale clausola richiedendo che la clausola individui, analogamente al procedimento di accesso ad atti amministrativi, *"la forma*

PRESIDENTE



SEGRETARIO



della richiesta, le tempistiche e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali", ritenendo non possibile che sia l'assemblea ordinaria dei soci, attraverso apposito regolamento, a dettagliare tali aspetti che potenzialmente sono soggetti a modifiche legate alla rapida evoluzione degli strumenti e procedure gestionali delle associazioni.

Si rende pertanto necessario modificare l'attuale formulazione dell'articolo 5

"3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, nonché ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo la forma ordinaria di pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti".

Con la seguente

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, nonché ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo la forma ordinaria di pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti. La richiesta di accesso ai libri sociali avviene mediante raccomandata, anche a mano, o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. La documentazione può essere riprodotta ma i relativi costi restano a carico dell'istanza. Il trattamento dei dati è subordinato alla circostanza che l'istanza sottoscriva l'impegno a non trattare eventuali dati personali ivi presenti a scopi che esulano dall'esercizio dei diritti e doveri associativi e dalla necessità di tutelare, in qualsivoglia giudizio, la propria posizione e quella della stessa associazione. Ulteriori aspetti procedurali possono essere definiti con Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

- 3) l'Ufficio regionale del RUNTS chiede di modificare l'art 10 laddove prevede il diritto di partecipazione nelle assemblee SOLO gli associati maggiorenni. Tale clausola recepisce letteralmente l'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi e risponde all'esigenza di garantire il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni, essendo escluso il diritto di voto in capo ai soci minorenni se non con funzione consultiva o per delibere che non possano determinare responsabilità in capo al minore. La volontà del legislatore nel 1997 non era certamente quella di creare discriminazioni e d'altro canto il riconoscimento del diritto di voto all'esercente della potestà genitoriale dell'associato minorenne rappresenta realizzazione del potere di rappresentanza dello stesso in qualsivoglia rapporto contrattuale instaurato con un minore, ivi incluso il rapporto associativo. Il Ministero del Lavoro ha inteso però rafforzare questo principio di diritto esigendo che sia espressamente normato nello statuto, ancorché non richiesto dal Codice del terzo settore.

Si propone quindi di modificare l'articolo 10

"1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni".

Con la seguente formulazione

"1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono rappresentati in Assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- 4) l'Ufficio regionale del RUNTS chiede di modificare l'art 12 con riferimento al quorum dell'Assemblea straordinaria. Con riferimento a tale aspetto il Codice civile non interviene sui quorum delle assemblee prive di personalità giuridica ma introduce delle disposizioni con esclusivo riferimento alle assemblee dotate di personalità giuridica, disposizioni che di norma si applicano in via analogica alle associazioni prive di personalità giuridica esclusivamente nei casi in cui lo statuto non intervenga in merito. Nel merito l'articolo 21 del Codice civile prevede che *"Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"*.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto invece obbligatorio prevedere quorum sia costitutivi che deliberativi rafforzati anche per le associazioni prive di personalità giuridica non in virtù di una espressa previsione del Codice del terzo settore ma in via interpretativa, come corollario della democraticità del sodalizio. Del pari gli Uffici ritengono vincolante la disposizione dell'art. 21 del Codice civile relativo alle associazioni con personalità giuridica anche con riferimento al quorum richiesto in caso di scioglimento dell'associazione.

Si rende pertanto necessario modificare l'attuale formulazione

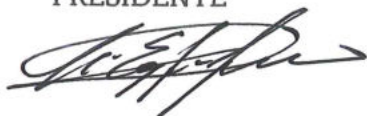
1. *L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.*
2. *L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
3. *L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla data della prima convocazione. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti salvo che nei casi di delibera di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo. In questo caso, infatti, la delibera viene assunta con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci. Qualora fosse accertata in tre assemblee straordinarie l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$, è possibile deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti".*

Con la seguente formulazione

1. *Le assemblee si riuniscono in prima ed eventualmente in seconda convocazione. La seconda convocazione avviene in giorno diverso dalla prima convocazione.*
2. *Ogni socio ha diritto ad un voto.*
3. *L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.*
4. *L'assemblea straordinaria che delibera in materia di modifica statutaria, fusione, scissione o trasformazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

PRESIDENTE

SEGRETARIO



3. *L'assemblea straordinaria che delibera in materia di scioglimento e qualsiasi forma di estinzione dell'ente e in materia di devoluzione del patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene quindi data lettura dello statuto consolidato con le modifiche approvate e allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Presidente e Segretario procedono con la firma sui seguenti documenti in duplice esemplare ai fini della relativa registrazione:

- 1) Verbale assembleare,
- 2) Statuto adottato (Allegato A);

Il Presidente viene quindi delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro (ex art. 83 del DLgs 117/2017) avendo operato esclusivamente le modifiche che gli Uffici hanno definito come obbligatorie ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS. L'atto non sarà inoltre gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale giusto provvedimento della Regione Emilia Romagna n. 19132 del 29/12/2014, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) trasmissione del verbale e dello statuto registrati alla Regione;
- 3) trasmissione della documentazione agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 9 GIU. 2022 Serie 31 al N° 3828

Pagate €



IL FUNZIONARIO
Gabriele Colella

PRESIDENTE

SEGRETARIO



Centro Studi Judo Fior di Loto
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Cà Ricchi n.3 – 40068 San Lazzaro (BO)
C.F. 92040780378 – part. IVA 03308751209

Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 30/05/2022

Statuto dell'Associazione Centro Studi Judo Fior di Loto asd - aps

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in San Lazzaro di Savena, in via Cà Ricchi 3, una associazione sportiva di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, dell'art. 90 della Legge 289/2002 e del DLgs 117/2017 denominata "Centro Studi Judo Fior di Loto associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "Centro Studi Judo Fior di Loto asd - aps".

L'associazione può modificare la sede all'interno dello stesso Comune con Delibera dell'Assemblea ordinaria, non configurandosi come modifica dello statuto. Di detta modifica deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri nei quali l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti cui l'associazione risulti affiliata.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

2. Essa persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale e, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, svolge come attività di interesse generale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle arti marziali, intese come attività di utilità sociale a favore di soci e di terzi, mezzo di formazione psico-fisica e morale degli stessi, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

L'associazione, inoltre, si occupa della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali corsi, seminari e laboratori anche esperienziali finalizzati alla valorizzazione del bene relazionale. Può svolgere, come attività complementare a tali attività di interesse generale, attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei vincoli normativi, con particolare riferimento ai vincoli di carattere amministrativo e fiscale

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

l'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione d'appartenenza UISP; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione UISP dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità del predetto ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva UISP nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente di promozione sportiva UISP e dei suoi organi. Viene espressamente esclusa ogni forma di discriminazione, sia per l'ammissione che nella vita associativa, così come ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale, e viene comunicata all'interessato anche verbalmente.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

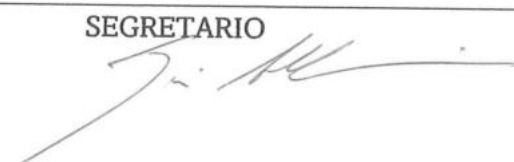
1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età, prima di raggiungere la maggiore età saranno rappresentati dal genitore/esercente la patria potestà che ha sottoscritto la domanda di ammissione o chi da questi delegato.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, nonché ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo la forma ordinaria di pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti. La richiesta di accesso ai libri sociali avviene mediante raccomandata, anche a mano, o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. La documentazione può essere riprodotta ma i relativi costi restano a carico dell'istanza. Il trattamento dei dati è subordinato alla circostanza che l'istanza sottoscriva l'impegno a non trattare eventuali dati personali ivi presenti a scopi che esulano dall'esercizio dei diritti e doveri associativi e dalla necessità di tutelare, in qualsivoglia giudizio, la propria posizione e quella della stessa associazione. Ulteriori aspetti procedurali possono essere definiti con Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Doveri dei soci

1. I soci devono:

- ☒ osservare il presente Statuto e le delibere degli Organi Sociali;
- ☒ pagare la quota sociale;
- ☒ pagare il contributo associativo annuale (anno sportivo settembre/agosto) stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale contributo è determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto del contributo annuale;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- 2. l'assemblea generale dei soci;
- 3. il presidente;
- 4. il consiglio direttivo;
- 5. organo di controllo.

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



2. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono rappresentati in Assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

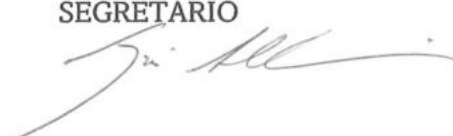
Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare:
 - a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché sulla programmazione delle attività;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio ed eventualmente il bilancio sociale;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza o comunque sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. Le assemblee si riuniscono in prima ed eventualmente in seconda convocazione. La seconda convocazione avviene in giorno diverso dalla prima convocazione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L'assemblea straordinaria che delibera in materia di modifica statutaria, fusione, scissione o trasformazione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria che delibera in materia di scioglimento e qualsiasi forma di estinzione dell'ente e in materia di devoluzione del patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo, Organo amministrativo, è composto da un numero dispari che va da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti eletti, di volta in volta, dall'assemblea stessa, compreso il presidente, tra i soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere e uno o due amministratori. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'ente di promozione UISP, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi

PRESIDENTE



SEGRETARIO



superiori ad un anno e non si trovino in qualsiasi altra ipotesi di incompatibilità prevista dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

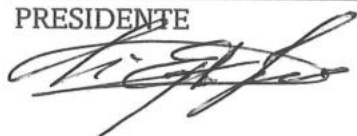
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

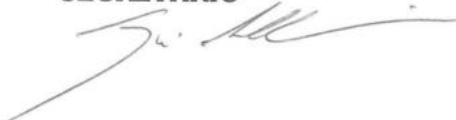
1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota Associativa e del contributo annuale.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



h) il consiglio direttivo potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 18 - Il presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio

Articolo 19 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, si occupa degli incassi ed assolve ad alcuni incarichi amministrativi.

Articolo 21 - Il cassiere

1. Il cassiere in qualità di tesoriere si occupa dei pagamenti e di alcuni incarichi amministrativi.

Articolo 22 - Amministratore/i

1. L'amministratore si occupa della tenuta dei libri contabili, di predisporre il bilancio preventivo e consultivo, e di alcuni incarichi amministrativi.

Articolo 23 - L'Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, a cui spetta svolgere le seguenti funzioni:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi;

d) attestare, nel caso in cui sia approvato il bilancio sociale, che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

e) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

2. L'Organo di controllo rimane in carica due anni e, quando collegiale, i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo - 24 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo ed eventualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Consiglio Direttivo, anche in ragione della dimensione economica dell'associazione, valuta se predisporre il bilancio secondo il principio di cassa o di competenza. Le attività diverse da quelle di interesse generale svolte dovranno in ogni caso qualificarsi come secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale nel rispetto dei vincoli di Legge e di tale aspetto se ne dovrà fornire informazione nei documenti di bilancio.

PRESIDENTE

SEGRETARIO



Articolo 25 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 26 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione o dall'ente sportivo di appartenenza.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro o altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, acquisito il parere dell'Amministrazione preposta.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva UISP a cui l'associazione è affiliata, le norme del Codice del Terzo Settore e le norme del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
E allegato dell'atto
registrato al n. 3828 serie 3



PRESIDENTE

SEGRETARIO